



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo,
ha pronunciato la seguente la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 2412/2019 R.G. promossa

Oggetto: vendita di cose mobili

da

R. M., residente a M. (BO), via ... (...) (avv.

del Foro di

- ATTORE

contro

ENERGETICA GROUP s.r.l. (già ENERGA s.r.l.), con sede a Roma,
C (C.F.

;

- CONVENUTA

* * *

Oggetto del processo: vendita di cose mobili.

* * *

CONCLUSIONI



Per l'attore:

come da memoria conclusiva depositata in via telematica

<<Piacchia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:

A) *Accertare e dichiarare, per i titoli di cui in premessa, i difetti del prodotto venduto e l'inadempimento per fatto e colpa esclusivo della convenuta relativo al contratto di compravendita dell'impianto di efficientamento energetico di cui alla fattura n. 20 del 24.02.2016, fornito dalla convenuta, accertando dunque l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita e per l'effetto*

CONDANNARE la Energa srl in persona del l.r.p.t alla restituzione del prezzo pagato, corrispondente a €uro 8.090,91, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;

B) CONDANNARE, altresì, la convenuta al pagamento delle spese della CTU; C) In ogni caso, CONDANNARE altresì la Società convenuta in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di giudizio, al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti o dalle stesse stesse conoscibili.

2.

La causa è stata promossa dal signor M. R. con citazione notificata il 4 febbraio 2019 via PEC (all'indirizzo energarinnovabili@pec.it) alla società Energetica Group s.r.l., con sede a Roma, Circonvallazione Clodia n. 163/167 (C.F. 02593050418), la quale al tempo dei fatti di causa (2016-2017) era denominata Energa s.r.l. e aveva sede a Fossombrone (PU) (v. le visure camerali 15 maggio 2019).

Premesso di aver acquistato da Energa s.r.l. (ora Energetica Group s.r.l.) un impianto di efficientamento energetico con *storage* a 3kw al prezzo di euro 8.090.91, corrisposto mediante finanziamento acceso con Deutsche Bank (doc. 2), l'attore ha affermato che il predetto impianto si è rivelato del tutto privo di funzionalità e ha chiesto la risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, e al risarcimento del danno.

Si richiamano le allegazioni di cui all'atto introduttivo e i documenti ad esso allegati, tra i quali la relazione tecnica del p.i. Gaetano Calcara (doc. 9).

3.

La convenuta non si è costituita.

3.1.

Alla prima udienza 9 maggio 2019 l'attore, personalmente comparso, è stato liberamente interrogato dal giudice: <<L'impianto è ancora lì come l'hanno montato, non funziona, non so neanche come smantellarlo, tutti i rapporti si sono interrotti, sono intenzionato a chiedere l'accoglimento della domanda, occorrerebbe come CTU un tecnico specializzato in pannelli solari



che potrebbe venire a casa mia a M.. Ho dovuto fare un finanziamento finalizzato, il finanziatore ha versato la somma dovuta a titolo di prezzo a Energa e nel frattempo io sto pagando Deutsche Bank e continuo a pagare per non essere considerato cattivo pagatore>>.

Il difensore dell'attore ha prodotto in cartaceo visura ordinaria società di capitali 8 maggio 2019 presso CCIA di Roma, precisando che la ricerca era stata condotta in base alla partita IVA e che la notifica via PEC è stata fatta all'indirizzo energarinnovabili@pec.it corrispondente alla stessa partita IVA di Energa, come risulta anche dalla fattura 24 febbraio 2016; ha aggiunto che, a quanto risultava dalla visura, la società convenuta, oggi denominata Energetica Group s.r.l. con sede a Roma, è in concordato preventivo a Pesaro, e che l'attore intendeva chiedere una CTU; ha riferito che nonostante la negoziazione assistita promossa nella primavera 2018 (doc. 6-8) non vi era stata possibilità di accordo.

Il giudice, pur ravvisata la corretta esecuzione della notifica via PEC, ritenuto l'opportunità di un ulteriore controllo, previa acquisizione di visura camerale storica attestante anche il mutamento di denominazione sociale e di sede della convenuta, e di una notifica al commissario giudiziale (con invito all'attore a precisare quale fosse il piano di rientro e a documentare i pagamenti fatti), ha fissato la nuova udienza giovedì 6 giugno 2019 per consentire l'acquisizione in via telematica della documentazione richiesta nonché la notifica dell'atto di citazione e del verbale d'udienza al commissario giudiziale.

3.2.

La nuova notifica al commissario giudiziale dr. Gabriele Abbrugiato, nominato con decreto del 16-20 novembre 2018 nella procedura di Concordato Preventivo iscritta al Tribunale di Urbino n. 06/2018, è stata eseguita via PEC (cp6.2018urbino@peconcordati.it) il 10 maggio 2019.

La convenuta non si è costituita neppure all'udienza 6 giugno 2019.

3.3.

Nella contumacia della convenuta la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e della relazione del C.T.U., p.i. Massimiliano Nanni (v. la relazione depositata il 14 novembre 2019).

Come ricordato dal C.T.U., la convenuta è stata convocata (tramite PEC all'indirizzo energarinnovabili@pec.it) a partecipare alle operazioni peritali, senza però dare riscontro alla convocazione.

3.4.

Per effetto della decretazione d'urgenza nel contesto della epidemia da Covid-19, la data dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni è risultata cedere nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria stabilito con decorrenza 9 marzo 2020 (v. l'art. 1, 1° co., d.l. 8 marzo 2020, n. 11, poi abrogato, e da ultimo, in combinato disposto fra di loro, **l'art. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18** - convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27- e **l'art. 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23** - ora convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 5 giugno 2020 n. 40 - e che non era stato abrogato, né espressamente né implicitamente, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e



nemmeno dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, e dunque pienamente efficace: cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 5 maggio 2020, in [; Trib. Bologna, ord. 6 maggio 2020, in \[http://mobile.ilcaso.it/sentenze/processo_civile/23676/processo_civile#gs.c.tab=0\]\(http://mobile.ilcaso.it/sentenze/processo_civile/23676/processo_civile#gs.c.tab=0\)\).](https://www.giuraemilia.it/wfcbancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o11412_18iiBO&)

Con ordinanza 9 marzo 2020, emessa prima della programmata udienza di precisazione delle conclusioni, rilevato fra l'altro che *<<nel caso di specie (causa contumaciale compiutamente istruita) la fissazione di un'apposita udienza per la sola precisazione conclusioni risponde essenzialmente allo scopo di consentire un ordinato passaggio alla fase decisoria, avuto riguardo al complessivo carico di lavoro del giudice, e nel contesto del processo civile telematico l'attività del difensore consistente nel formulare le conclusioni finali <<davanti>> al giudice (art. 189, 1° co., c.p.c., richiamato dagli artt. 281-quinquies e 281 – sexies, c.p.c.) può essere adeguatamente esercitata anche senza dover necessariamente comparire fisicamente davanti al magistrato; [...]>>*, è stato disposto (non il rinvio dell'udienza *ope legis* previsto dall'art. 1, 1° co., d.l. 8 marzo 2020, n. 11 allora vigente, ma) il passaggio in decisione, con assegnazione all'attore di un termine per breve memoria riepilogativa volta alla precisazione delle conclusioni finali e all'illustrazione dei soli argomenti difensivi giustificati dall'esito dell'istruttoria.

L'attore ha depositato in via telematica la memoria riepilogativa e concluso come in epigrafe (cfr. Trib. Bologna, sez. II, 6 maggio 2020, n. 695, <https://www.quotidianogiuridico.it/civile>).

4.

Sulla scorta delle allegazioni dell'attore (e delle dichiarazioni da lui personalmente fatte in udienza), dei documenti prodotti, del risultato della C.T.U. (v. la relazione del p.i. Massimiliano Nanni depositata il 14 novembre 2019), valutati tutti gli elementi acquisiti anche alla luce della condotta tenuta dalla convenuta prima e dopo il giudizio, è emerso che:

- il 24 febbraio 2016 l'attore ha acquistato dalla convenuta al prezzo di euro 8.090,91 (v. la fattura Energa 24 febbraio 2016, doc. 1) l'impianto di efficientamento energetico Solar Eclipse meglio descritto in atti e nella relazione del C.T.U.;

- più precisamente, l'attore aveva acquistato un sistema di accumulo fotovoltaico asservito ai preesistenti generatori fotovoltaici da 3 kWp (kWp = chilowatt di picco = potenza massima erogabile dai generatori fotovoltaici installati), installati sulla copertura della residenza dell'attore (i generatori fotovoltaici e il relativo inverter non sono stati oggetto di C.T.U.);

- come chiarito dal C.T.U., *<<negli impianti fotovoltaici connessi alla rete il sistema di accumulo provvede ad accumulare l'energia in eccesso prodotta dai generatori per limitare al minimo i prelievi di energia elettrica dalla rete Enel quando la produzione fotovoltaica è insufficiente o nulla, limitando in particolare i consumi di energia elettrica durante le ore notturne>>*;

- il sistema di accumulo per cui è causa è costituito da un "Solar Eclipse" prodotto e distribuito da P800 S.r.l. (ovvero *<<un sistema elettronico che gestisce l'energia prodotta dai generatori fotovoltaici modulando*

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 54e96e82eb281fbc1ec4773cc8e09e - Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 28e1f2bb3956f9a27415c4d4a7



l'immissione di energia elettrica nella rete domestica e nel sistema di accumulo in base alla potenza richiesta dai carichi della rete. Quando i generatori fotovoltaici non producono sufficiente energia elettrica o non ne producono per nulla (per esempio nelle ore notturne), il sistema preleva l'energia elettrica necessaria dall'accumulatore. Il prelievo di energia dall'accumulatore viene regolato dal Solar Eclipse in base alla capacità e alle caratteristiche delle batterie, ottimizzandone le prestazioni in conformità alle caratteristiche dichiarate dal produttore delle batterie e pre-impostate nel sistema, per garantirne la massima efficienza e una lunga durata. Questo modello è progettato per accumulatori di batterie al piombo>>), un "Power Meter" sempre prodotto e distribuito da P800 S.r.l. (<<è un dispositivo posto a valle del contatore ENEL e collegato al Solar Eclipse. Questo dispositivo misura l'energia prelevata dalla rete domestica e comunica tale informazione al Solar Eclipse, di cui costituisce una componente essenziale>>) e un "accumulatore" formato da un gruppo di 4 batterie al piombo collegate in serie (si rimanda alla relazione del C.T.U.);

- il prezzo è stato corrisposto alla venditrice tramite Deutsche Bank con la quale l'attore ha sottoscritto sempre in data 24 febbraio 2016 il contratto di finanziamento ("prestito finalizzato") n. 5931266200 (doc. 2 e 3; v. inoltre la documentazione prodotta il 15 maggio 2020)

- l'impianto è stato installato nell'immobile di proprietà dell'attore, in M. (BO), dalla ditta Guidi Impianti Elettrici di Pesaro, sotto la responsabilità della venditrice (v. ancora la fattura prodotta come doc. 1): precisamente, come riscontrato dal C.T.U., l'installazione è avvenuta nel sottotetto non riscaldato di una villetta posta a circa 700 m. s.l.m. (osserva il C.T.U.: <<Il sistema di accumulo oggetto della CTU e il relativo accumulatore sono collocati nel sottotetto non riscaldato della villetta. La mancanza di riscaldamento e l'altitudine del sito (circa 700 metri sul livello del mare) fanno supporre che facilmente, durante la stagione invernale, la temperatura del sottotetto possa avvicinarsi a 0° C. Le quattro batterie costituenti l'accumulatore sono appoggiate sul solaio del sottotetto, senza alcuna protezione>>);

- come ricordato in citazione, <<siffatto impianto, secondo le condizioni contrattuali e secondo quanto garantito da Energa avrebbe dovuto garantire al Sig. R. un'autosufficienza energetica pari a 3kw, vale a dire che le batterie dell'impianto installato avrebbero dovuto accumulare energia (solare) durante il giorno fino a 3Kw, per poi rilasciare l'energia accumulata durante le ore di buio. L'impianto in questione tuttavia non ha mai funzionato in tal senso ed del tutto inutili sono stati i vari tentativi di risolvere i problemi. (doc. 3). In particolare la corrente elettrica, accumulata nelle batterie grazie all'energia solare, non viene poi rilasciata nell'impianto quando ce ne sia necessità vale a dire nelle giornate senza sole (nuvolose) e durante la notte [...] Nel procedimento di Negoziazione Assistita parte attrice incaricava un proprio tecnico di fiducia, Perito Calcara Gaetano, di predisporre una relazione tecnica sull'impianto (doc. 9) dal quale si evince chiaramente come l'impianto in questione sia da ritenere difettoso e non conforme al contratto di compravendita. In particolare risultano installate 4



batterie in grado di garantire teoricamente un'autosufficienza massima di soli 1,93kwh laddove l'impianto acquistato avrebbe dovuto garantire una sufficienza energetica pari a 3 kwh, con la conseguenza che i vizi non riguardano solo problemi all'impianto, bensì anche un difetto di conformità tra quanto ordinato e pagato e quanto effettivamente installato. L'impianto in questione, inoltre, manca completamente della documentazione e dei software necessari all'aggiornamento costante e al controllo quotidiano. E' stato dunque impossibile per il sig. R. rendersi conto che l'impianto aveva, e tutt'oggi continua ad avere, un'autosufficienza di massima di 1,93Kwh, a fronte di una voluta di 3Kwh. Riferisce, infatti, il professionista incaricato dal R., sig. Calcara, che il software dell'impianto non è più funzionante in quanto non più aggiornato da parte di Solar Eclipse, con la conseguenza che non è possibile l'analisi dell'impianto, della produzione di energia istantanea da parte dei moduli fotovoltaici, dello stato delle batterie e del consumo istantaneo. Dalla verifica documentale risulta inoltre completamente mancante il fascicolo del sistema composto da: - dichiarazione di conformità degli allegati obbligatori; - il manuale di installazione delle apparecchiature; - manuale d'uso e manutenzione; - le certificazioni delle apparecchiature; - comunicazioni inviate a GSE per modifica impianto incentivato per aggiunta storage ed eventuali risposte ricevute; - comunicazione inviata ad Enel/E- Distribuzione inerente al sistema di storage utilizzato; - garanzie del prodotto. - La totale mancanza di assistenza da parte del venditore, nonostante i suoi obblighi contrattuali, unitamente ad un impianto già in origine mal funzionante e privo dei necessari dispositivi di controllo, hanno fatto sì che con il trascorrere del tempo, il medesimo impianto si rendesse del tutto inutilizzabile. Ad oggi, infatti, il Sig. R. lamenta di aver ricevuto l'installazione nella sua abitazione di un impianto di efficientamento energetico del tutto privo di funzionalità e utilità, nonostante l'importante esborso economico>>;

- a febbraio 2017 (doc. 3, 6) l'attore aveva riscontrato un malfunzionamento dell'impianto, segnalato il quale la convenuta aveva inviato sul posto un tecnico per i controlli di routine e il monitoraggio (PEC 18 maggio 2017 inviata alla convenuta, in forma di reclamo per conto dell'attore, da ADOC, associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (doc. 3);

- con email 28 giugno 2017 la convenuta informava l'attore di aver riscontrato alcune difformità nel sistema di accumulo elettrico dell'impianto e dichiarava, fra l'altro, di aver segnalato il malfunzionamento al produttore (doc. 4);

- nessun intervento risolutivo è stato posto in essere dalla convenuta;

- con PEC 21 luglio 2017 l'avv. in nome per conto del signor R. aveva chiesto l'immediata riparazione e/o sostituzione dell'impianto con altro di pari valore, ma nonostante quanto promesso con email PEC 21 luglio 2017 (doc. 5), la convenuta, che pure con la predetta email 21 luglio 2017 (e ancor prima con la email 28 giugno 2017, doc. 4) aveva riconosciuto l'anomalia del sistema di accumulo, era rimasta inerte;

- l'invito alla negoziazione assistita ha avuto esito negativo (doc. 6-8);



- a quanto riscontrato dal C.T.U., l'impianto era stato dotato di batterie (non al litio, ma) al piombo e di capacità limitata (pur essendo noto che le basse temperatura ne riducono la durata), quando invece, per gestire i prelievi di energia elettrica dall'accumulatore anche in funzione della temperatura delle batterie, l'impianto avrebbe dovuto essere quanto meno accessoriatato con il sensore di temperatura delle batterie che avrebbe certamente contribuito, almeno in parte, a preservarle durante l'utilizzo nei mesi invernali; inoltre, i parametri di configurazione dell'impianto erano sbagliati, ossia superiori all'effettiva capacità dell'accumulatore, e ciò deve aver causato, una notte dopo l'altra, un'eccessiva scarica dell'accumulatore accorciandone drasticamente il ciclo di vita, sino a renderlo inservibile; infine, le batterie al piombo dell'accumulatore erano decisamente sottodimensionate per l'abitazione nel quale l'impianto andava installato, poiché ne coprivano il fabbisogno per sole tre ore (si legge nella relazione del C.T.U.: <<Sulla scorta della scheda tecnica del produttore delle batterie e basandosi sulla corretta impostazione dei parametri del Solar Eclipse per il tipo di accumulatore installato (scarica max 30%), è possibile determinare la quantità di energia disponibile ad accumulatore completamente carico con un tempo di scarica di 10 ore e a diverse temperature nel sottotetto: con temperatura del sottotetto 20° C: $115A/h \times 48V \times 30\% = kWh\ 1,66$; con temperatura del sottotetto 0° C: $115A/h \times 85\% = 98A/h \times 48V \times 30\% = kWh\ 1,41$. Considerando il prelievo massimo di energia indicato nella relazione, pari a 0,6 kWh, l'autonomia garantita dall'accumulatore risulta di circa tre ore, completamente inadeguata a coprire i fabbisogni notturni della residenza del sig. M. R.>>).

5.

In conclusione, a breve distanza dall'acquisto l'impianto si è rivelato non solo difforme rispetto alle pattuizioni contrattuali e comunque inidoneo all'uso ma anche inservibile, e nessun rimedio è stato posto in essere dalla venditrice.

Ricorrono nella fattispecie gli estremi del grave inadempimento che giustifica l'accoglimento della domanda di risoluzione (artt. 1453 e 1548 c.c.), tenuto altresì conto dell'inerzia della venditrice dopo che l'acquirente, cui spetta la qualifica di consumatore, aveva formalmente chiesto, tramite la email PEC 21 luglio 2017 inviata dall'avv. la riparazione o la sostituzione del bene.

Ne consegue l'obbligazione della venditrice di restituire il corrispettivo ricevuto (Cass., sez. II, 4 giugno 2018, n. 14289; Cass., sez. I, ord. 20 marzo 2018, n. 6911), con gli interessi legali dal pagamento del prezzo sino al saldo (Cass., sez. III, 18 settembre 2014, n. 19659; Cass., sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4604; Cass., sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11511)

Non vi è adeguata allegazione, né tantomeno prova, di un danno ulteriore: ad ogni modo, nelle conclusioni finali l'attore ha rinunciato a tale domanda.

Contumace la convenuta, non è dato emettere altri provvedimenti restitutori (Cass., sez. II, 29 novembre 1996, n. 10632; Cass., sez. II, 26 giugno 1995, n. 7234; Cass., sez. II, 18 giugno 1991, n. 6880).



6.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base degli atti (non vi è prova di esborsi sostenuti né richiesta di relativo rimborso), come da dispositivo.

7.

Il costo della C.T.U. (v. la liquidazione effettuata con separato decreto) viene posto definitivamente a carico esclusivo della convenuta, con conseguente diritto dell'attore ad ottenere dalla convenuta il rimborso di quanto anticipato in favore del C.T.U.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nella **contumacia** della convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **pronuncia** la risoluzione dei contratti di compravendita mobiliare *inter partes*, meglio descritto in atti, per inadempimento della convenuta;
- **condanna** la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 8.090,91, oltre interessi legali dal 24 febbraio 2016 sino al saldo;
- **condanna** la convenuta a pagare all'attore le spese processuali, liquidate in euro 4.025,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- **pone** definitivamente a carico della convenuta il costo della C.T.U. con diritto dell'attore ad ottenere dalla convenuta il rimborso di quanto anticipato in favore del C.T.U.

Bologna, 7 giugno 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

pubblicata il 23 giugno 2020 con n. 930

